



ACCORDO DI CONFLUENZA CCNL ATTIVITA' FERROVIARIE

CONTRATTO AZIENDALE FS CARGO

31 luglio 2007

Accordo di confluenza CCNL Attività Ferroviarie – Contratto aziendale FS Cargo

Addì 31/7/2007, in Roma

fra

- la FS Cargo, rappresentata da:
Francesco De Deo, Roberta Rizzo, Marco Romani e Angelo Sferrazza

e

- la FILT-CGIL rappresentata dai Sigg. Luciano Maggi, Saverio Innocenzio, Gabriele Cerratti
- la FIT-CISL rappresentata dai Sigg. Salvatore Pellicchia, Roberto Di Pascale
- la ORSA Ferrovie rappresentata dai Sigg. Claudio Fiorenza, Flavio Biraghi, Marco Mariani

con la partecipazione delle rispettive RSA

è stato sottoscritto il presente accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie – Accordo Aziendale FS Cargo

PREMESSA

Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore trasporti avvenuti a seguito del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, la società FS Cargo, in un'ottica di posizionamento competitivo nell'ambito delle strategie di Gruppo, sta riorganizzando il proprio business del trasporto e della logistica, intesa come offerta di servizi aggiuntivi a monte e a valle del trasporto ferroviario, in una logica di trasporto multimodale.

La strategia di riposizionamento della società FS Cargo punta a un processo di integrazione con soggetti specializzati nella logistica per offrire servizi a valore aggiunto al trasporto ferroviario, in particolare con l'integrazione ferro-gomma, per garantire un network integrato tra il mercato italiano e quello estero.

L'accordo di confluenza dovrà pertanto costituire, in un settore connotato da un elevato livello di competitività, lo strumento per una qualificazione specifica dell'impresa a presidio del mercato della logistica, attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e lo sviluppo della professionalizzazione degli addetti, ponendo le giuste premesse per il perseguimento di una maggiore qualità nell'ambito della flessibilità ed economicità di servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.

In relazione alla necessità di garantire una continua verifica della permanenza di tali presupposti e con gli obiettivi indicati, le parti convengono che il presente Contratto Aziendale FS Cargo, sottoscritto ad integrazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l'applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente della Società FS Cargo, nonché le modalità di confluenza dello stesso personale al CCNL delle Attività Ferroviarie e che, ad ogni conseguente effetto, costituisce


31/7/2007

ad esclusione di quanto espressamente previsto dal presente accordo, atto di novazione rispetto alle discipline collettive aziendali a valenza nazionale o locale, comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente accordo a far data dal 1° agosto 2007 con l'applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie.





Con riferimento al verbale di accordo del 20 aprile 2007 e alla gestione degli esuberanti di personale derivanti dal processo di riorganizzazione, le parti si impegnano a garantire, oltre al conseguimento dei necessari ammortizzatori sociali, l'utilizzo delle eventuali risorse eccedenti quali candidature, in base alle professionalità e competenze possedute, nei percorsi di inserimento previsti dal piano d'impresa 2007-2011 del Gruppo FS.

DECORRENZA

Il presente accordo decorre dal 1° agosto 2007 con durata sino al 31.7.2011. Al 30 giugno 2008 e comunque su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo, si procederà ad una verifica economico-normativa sul periodo di prima applicazione.



R.R.



DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI

1.1 Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione



1.2 Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. 1 CCNL delle Attività Ferroviarie, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- volume complessivo attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- logiche, impostazioni e finalità dei percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura professionale;
- progetti di azioni positive.


A livello di unità produttiva:







- gli obiettivi di produzione e di produttività;
- azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

1.3 Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si svolge nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Attività Ferroviarie fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolato dall'art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie ha per oggetto le seguenti materie:

- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;

in 



- condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie;
- percorsi formativi, durata della formazione esterna, specificazioni di ruolo e compiti del tutore per i contratti di apprendistato, ai sensi dell'Art. 18 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

A livello di unità produttiva:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
- effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

1.4 PROCEDURA NEGOZIALE

L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle OO.SS. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU).

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il corrente anno allo scopo di definire, sulla base delle proposte sindacali, le modalità di costituzione delle RSU.

- Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo si dovrà procedere all'individuazione della data di apertura del confronto;
- L'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
- Qualora una delle parti lo richieda, in caso di mancato accordo, si potrà effettuare un passaggio di livello superiore da tenersi entro i sette giorni successivi.

In caso di mancato accordo ad uno dei due livelli, trascorsi ulteriori cinque giorni le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni ritenute più opportune.

Durante la sopra indicata fase di raffreddamento l'azienda sospenderà le azioni alla base della contestazione e le OO.SS. non procederanno ad azioni di qualsiasi natura.

ku

RR

31/7/2007

Amante

[Signature]

[Signature]

A. Z...

[Signature]

[Signature]

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 2 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

2.1 Relativamente ai limiti quantitativi di utilizzo fissati al punto 2 dell'art. 19 del CCNI. delle Attività Ferroviarie, non concorrono al computo della percentuale stabilita i lavoratori occupati, con contratto a tempo determinato, in attività di affidamento temporaneo la cui durata sia inferiore a tre anni, sia che si tratti di nuovi cantieri o di ampliamento di attività esistenti.

L'azienda informerà preventivamente le OO.SS. firmatarie il presente accordo quando si verificheranno tali fattispecie.

Art. 3 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le parti stipulanti si attiveranno per avviare, entro il 31/10/2007, il confronto finalizzato ad integrare le nuove figure professionali previste dal presente accordo, all'interno dell'accordo di settore del 1° marzo 2006 sull'apprendistato professionalizzante.

31/7/2007



CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

4.1 Ai lavoratori della FS Cargo è applicato l'inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall'art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato.

1. Per i lavoratori provenienti dall'ex 6° livello parametro 100, l'inquadramento avviene nel livello H – Operatori.
2. Per i lavoratori provenienti dall'ex 5° livello parametro 107, l'inquadramento avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati – parametro G2, nella figura professionale di Operatore Polivalente di condotta e manovra nei raccordi;
3. Per i lavoratori provenienti dall'ex 4° livello parametro 112, l'inquadramento avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati – parametro G1; nella figura professionale di Operatore Polivalente di condotta e manovra nei raccordi;
4. Per i lavoratori provenienti dall'ex 3° livello parametro 118, l'inquadramento avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati - parametro F2, nella figure professionali di Operatore specializzato e Operatore specializzato amministrativo e commerciale;
5. Per i lavoratori provenienti dall'ex 3° livello super, l'inquadramento avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati - parametro F1, nella figura professionale di Coordinatore di Cantiere.
6. Per i lavoratori provenienti dall'ex 2° livello parametro 134 l'inquadramento avviene nel livello professionale D – Specialista Tecnico Amministrativo – parametro D2.
7. Per i lavoratori provenienti dall'ex 2° livello A, l'inquadramento avviene nel livello professionale D – Specialista Tecnico Amministrativo – parametro D1.
8. Per i lavoratori provenienti dall'ex 1° livello parametro 146 o 1° livello Capo Ufficio, l'inquadramento avviene nel livello professionale C – direttivi.
9. Per i lavoratori provenienti dall'ex livello Quadri parametro 156 l'inquadramento avviene nel livello professionale B - Quadri.
10. Per i lavoratori provenienti dall'ex livello Quadri parametro 156, che abbiano poteri di coordinamento, gestione ed organizzazione e controllo dell'attività cui sono preposti, nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti e che abbiano alle proprie dipendenze almeno 8 dipendenti (es. Capi Reparto, Progettisti), l'inquadramento avviene nel livello professionale A - Quadri

4.2 L'anzianità utile ai fini del passaggio ai parametri superiori dei livelli G, F, D., decorre dalla data di applicazione del presente accordo.

4.3 Le parti, considerate le premesse del presente accordo, hanno inteso integrare l'art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie con le seguenti ulteriori figure professionali.

lu

Aut

R.R.

31/7/2007

7 di 16

Livello H – Operatori

Manovali

Lavoratori addetti alle attività di carico/scarico delle merci, di facchinaggio e di pulizia ai carri, (anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici) per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze professionali particolari.

Livello G – Operatori Qualificati

Addetti allo scarico/carico merci

Lavoratori addetti alle attività di carico/scarico delle merci con utilizzo di transpallets, conducenti di carrelli elettrici

Operatori polivalenti di condotta e manovra nei raccordi

Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni (A e B) svolgono attività di condotta manovra esclusivamente nei raccordi industriali e commerciali con le relative operazioni nei binari di presa e consegna.

Livello F – Operatore Specializzato

Coordinatore di Cantiere

Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, dei requisiti previsti per l'operatore polivalente di condotta e manovra, provvedono anche al coordinamento ed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività ad esso connesse.

Livello C – Direttivi

Responsabili di piattaforma

Lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità e formazione specialistica gestiscono con discrezionalità e facoltà di iniziativa l'arrivo e l'uscita delle merci

Capi traffico traslochi

Lavoratori che svolgono funzioni specialistiche o direttive inerenti la realizzazione dei risultati produttivi anche attraverso il coordinamento e il controllo del processo legato al trasloco di merci negli specifici settori

Capi Commessa Commerciale

Lavoratori che con specifica preparazione e competenza professionale posseduta e/o acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto dall'ambiente organizzativo di appartenenza, siano adibiti, con compiti di responsabilità, a seguire i clienti sia sotto il profilo tecnico sia relazionale.

R.R.

31/7/2007

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE



Quadro di equiparazione

Nuovo inquadramento		Confluenza da FS Cargo	
Liv. H Operatori		6	Manovali
Lv. G Operatori Qualificati	<i>Parametro retributivo G2</i>	5	Adetti allo scarico/carico merci Operatori polivalenti (di manovra e condotta nei raccordi)
	<i>Parametro retributivo G1</i>	4	Operatori polivalenti (di manovra e condotta nei raccordi)
Liv. F Operatori Specializzati	<i>Parametro retributivo F2</i>	3	Operai o impiegati
	<i>Parametro retributivo F1</i>	3 Sup.	Coordinatori di Cantiere
Liv. E Tecnici		3 Spec	
Liv. D Tecnici specializzati	<i>Parametro retributivo D2</i>	2	Specialista Tecnico Amministrativo
	<i>Parametro retributivo D1</i>	2A	Specialista Tecnico Amministrativo
Liv. C Impiegato direttivo		1	Responsabili di piattaforma Capi traffico traslochi Capi commessa commerciale
Liv. B Quadri		1 C.U.	Impiegati direttivo settore amministrativo
		Quadri	Responsabile linea/unità operativa- tecnica Professional
Liv. A Quadri		Quadri	Responsabile struttura operativa Professional senior

R.R.
31/7/2007
9 di 16

ORARIO DI LAVORO

Art. 5 – ORARIO DI LAVORO

Disciplina generale

- 5.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore sulla base del CCNL delle Attività Ferroviarie.
- 5.2 Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento, l'articolazione dell'orario settimanale si svilupperà su 39 ore, a fronte di una compensazione di orario di lavoro pari a complessive 48 h annue (pari a 6 giornate), da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso mediante permessi. Qualora tali giornate non potessero essere fruite saranno liquidate con la prima mensilità utile con i compensi previsti per i giorni di ferie. In caso di assunzione/cessazione e nei casi di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro superiori a 60 giorni il monte ROL individuale viene riproporzionato pro-quota (0,5 giorni/mese su base annua) in ragione dell'effettivo periodo di servizio.
- 5.3 Il termine del servizio di cui al 2° capoverso del punto 1.8 dell'art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie è rideterminato, nel caso di lavoro a turno, in misura pari a due ore.
- 5.4 Restano confermate le attuali modalità di distribuzione nella settimana dell'orario di lavoro.

Art. 6 – LAVORO STRAORDINARIO

Per il trattamento normativo ed economico del lavoro straordinario, si rimanda a quanto espressamente disciplinato dagli art. 23 e 69 del CCNL delle Attività Ferroviarie

Art. 7 – FERIE

7.1 Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 25 del CCNL delle Attività Ferroviarie per il personale che al momento dell'applicazione del presente accordo goda, sulla base della propria articolazione dell'orario settimanale, di un numero di giornate superiore, queste saranno mantenute sino alla maturazione delle 25 o 29 giornate concorrendo alla definizione delle stesse.

7.2 Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista dall'Art. 25 del CCNL, l'anzianità di servizio si calcola a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di confluenza.

Art. 8 – PERMESSI

In conseguenza della cessazione dell'efficacia, a far data dall'1.8.2007, di tutti gli accordi aziendali a valenza nazionale o locale applicati, come previsto in Premessa al presente accordo, al personale già in forza, e che usufruisce degli accordi sui permessi, alla data del 1.8.2007 saranno

31/7/2007

10 di 16



riconosciute 32 ore annue di permessi retribuiti, fruibili entro l'anno, a richiesta del lavoratore, anche per periodi frazionati di durata non inferiore a 1 ora.

me





R.R.


31/7/2007



11 di 16



W



SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 9 – PASTI AZIENDALI

In ottemperanza dell'art. 46 punto 2 del CCNL delle Attività Ferroviarie, le parti convengono che, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), il personale fruirà, per ciascun pasto, di un ticket restaurant del valore di € 5,68 per prestazione giornaliera superiore alle 6.00 h con distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni.
In caso di modifica della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro da 5 a 6 giorni le parti si incontreranno per disciplinare a materia.

Art. 10 – DOPO LAVORO FERROVIARIO

Tutto il personale il cui rapporto di lavoro è normato dal presente accordo, ha facoltà di iscrizione al D.L.F. secondo le modalità di socio effettivo.

31/7/2007

12 di 16

RETRIBUZIONE

Art. 11 - RETRIBUZIONE

11.1 L'inquadramento economico, con decorrenza dalla data 1° agosto 2007, viene effettuato secondo i seguenti criteri:

A) Ai dipendenti già in forza alla data del 31 luglio 2007 viene garantita una Retribuzione Annuale Lorda (in seguito R.A.L.) al netto degli aumenti periodici di anzianità, intesa come somma delle seguenti voci vigenti alla data del 31 luglio 2007 :

1. minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR;
2. indennità contrattuale fissa;
3. indennità di funzione (comprensiva del compenso forfettizzato per gli straordinari);
4. indennità contrattuale variabile;
5. assegno ad personam;
6. terzo elemento;
7. premio di produzione
8. superminimi (riassorbibile/non riassorbibile);

B) A decorrere dal 1° agosto 2007, a seguito dell'applicazione del CCNL delle attività ferroviarie e del presente accordo, al personale interessato, la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà riallocata nelle seguenti voci, con i criteri stabiliti con il presente accordo:

1. minimo contrattuale, di cui all'Art. 64 del CCNL AF, nelle misure in vigore alla data del 1° .7.2007;
2. salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL AF ed all'art. 12 del presente Accordo;
3. indennità di funzione di cui all'art. 66 del CCNL AF e come integrato dal presente accordo (per liv. C);
4. Elemento retributivo individuale, ERI 2007 (non riassorbibile), di cui al punto 11.2 del presente articolo;

11.2 Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) del precedente punto 11.1 e la somma delle voci annue di cui ai punti 1, 2 e 3 della lettera B) del precedente punto 11.1, producono eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze di retribuzione determinano l'importo di un assegno personale non riassorbibile, non frazionabile, né rivalutabile denominato elemento retributivo individuale (ERI 2007). L'importo mensile dell'ERI, ottenuto dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata, concorre alla determinazione della 13° e della 14° mensilità di cui all'art. 65 del CCNL AF ed è utile ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 79 del CCNL AF.

me

R.R.

31/7/2007

13 di 16

wi

Su richiesta di una delle parti si procederà, se necessario, ad una verifica sul periodo di prima applicazione del presente accordo. Le parti, qualora non si presentassero particolari problematiche, si incontreranno, per una verifica economica normativa più complessiva, entro il 30 giugno 2008.

11.3 Le modalità di corresponsione della retribuzione sono quelle definite al punto 3 dell'art. 63 del CCNL AF.

11.4 In deroga a quanto previsto al punto 7 dell'art. 63 del CCNL AF, la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore 164 sino al 31.12.2009. Dal 1.1.2010 si applicherà quanto previsto in materia dal CCNL delle Attività Ferroviarie.

Art. 12 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Relativamente agli aumenti periodici di anzianità si procederà come stabilito all'art. 64 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

Art. 13 - INDENNITA' DI FUNZIONE

Con riferimento all'Art. 66 del CCNL A.F., le Parti convengono che per i lavoratori in forza alla data di applicazione del presente accordo e già inquadrati ai livelli 1° e 1°C.U., venga riconosciuta una indennità di funzione pari rispettivamente a € 144,00 (1°) e € 184,00 (1° CU). Tali maggiorazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL A.F., ricomprendono sia nella quantità sia nella finalità quanto previsto al punto 1 dall'accordo aziendale del 14.5.1997.

Art. 14 - SALARIO PROFESSIONALE

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie, per le nuove figure professionali individuate dal presente accordo, si definiscono i seguenti valori del salario professionale:

Livello	Figura professionale	Importo €
H	Manovali	38,73
G	Addetti allo scarico/carico merci Operatori polivalenti di condotta e manovra nei raccordi	56,66 56,66
F	Capi Cantiere	79,08
C	Responsabili di piattaforma Capi traffico traslochi Capi commessa commerciale Impiegati direttivi settore amministrativo	212,52 212,52 212,52 212,52

Per quanto riguarda il salario professionale delle figure professionali non esplicitate nella suddetta tabella si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 67 del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie.

31/7/2007

Art. 15 – PREMIO DI RISULTATO

Le parti stipulanti il presente accordo convengono di incontrarsi a partire dal mese di gennaio 2008 per definire il nuovo premio di risultato di cui all'art. 68 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

16.1 In fase di prima applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie gli istituti :

- Indennità per lavoro notturno – art. 70 del CNL Attività Ferroviarie,
- Indennità per lavoro domenicale – art. 71 del CNL Attività Ferroviarie,
- Indennità diverse – art. 78 p. 3 del CNL Attività Ferroviarie,

fermo restando la disciplina contenuta nei singoli articoli, si conviene sull'attribuzione graduale dei relativi valori retribuiti come indicato di seguito :

16.2 A decorrere dall' 1.8.2007 e fino al 30.6.2008 ai lavoratori rientranti nelle fattispecie disciplinate dai citati articoli sarà corrisposto:

- Indennità per il lavoro notturno – art. 70 punto 1, un' indennità oraria pari a € 1.50
Indennità per lavoro domenicale – art. 71 punto 1 un'indennità pari a € 10.00
- Indennità diverse – art. 78 punto 3
lettera a) € 5.10 (liv. A-D)
lettera b) € 3.40 (liv. E-H)

16.3 A decorrere dall' 1.8.2008 e fino al 31.12.2008 ai lavoratori sarà corrisposto:

- Indennità per lavoro notturno – art. 70 punto 1 un'indennità oraria pari a € 1.80
Indennità per lavoro domenicale – art. 71 punto 1 un'indennità pari a € 14.00
Indennità diverse – art. 78 punto 3:
lettera a) € 10.20 (liv. A-D)
lettera b) € 6.80 (liv. E-H)

16.4 A decorrere dall' 1.1.2009 ai lavoratori saranno corrisposte le intere spettanze come disciplinato agli articoli 70, 71 e 78 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

16.5 Per quanto riguarda l'indennità per lavoro festivo, si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 71, p. 2,3,4 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

31/7/2007

15 di 16

16.6 La cassa integrativa malattia e infortuni (CIMI) prosegue, per il personale iscritto alla data di applicazione del presente accordo, nei suoi meccanismi di finanziamento e prestazione senza alcuna modifica/integrazione sino alla data del 31.12.2007.
Entro tale data le Parti si incontreranno per definire l'eventuale prosecuzione ovvero sostituzione con altro istituto a valere per il personale con contratto a tempo indeterminato.

16.7 Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposta una Tantum prevista dal rinnovo della parte economica del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione del 18.07.07, secondo gli importi e con le modalità ivi previste (350 euro lorde corrisposte con la retribuzione di ottobre 2007; 250 euro lorde corrisposte con la retribuzione di marzo 2008).

16.8 Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà riconosciuta a far data dal 1.8.07, una somma riparametrata sull'ex 3° livello super, come da quadro di equiparazione, pari a € 50,00 lordi mese a qualsiasi titolo regolata dal rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie. Tali somme saranno interamente assorbite da eventuali erogazioni una tantum e/o aumenti dei minimi retributivi previsti dal prossimo rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie.

Per l'azienda :

per le OO.SS. nazionali :

FILT-CGIL

FIT-CISL

ORSA Ferrovie

[Handwritten signatures and stamps of the unions]

Roma, 31 luglio 2007, ore 12.00

Spett.le
Fondo Pensione
EUROFER
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - ROMA


Roma, 31 luglio 2007

Oggetto: richiesta di adesione del personale di FS CARGO S.p.A. al Fondo Pensione EUROFER.

Si rende noto che in data 31 luglio 2007 FS Cargo S.p.A., azienda appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali firmatarie del "CCNL del Settore Attività Ferroviarie 16 aprile 2003" -cui FS Cargo ha aderito con Accordo aziendale di confluenza del 31 luglio 2007- hanno siglato l'accordo per l'adesione volontaria del personale dipendente di FS Cargo a codesto Fondo pensione complementare.


Tutto ciò premesso, al fine di esperire i necessari adempimenti, si trasmette copia dell'accordo in questione e dell'Accordo aziendale di confluenza del 31 luglio 2007 e si rimane a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Per FS Cargo S.p.A.



Per le OO.SS.


FILT-CGIL



FIT-CISL



Or.S.A. Ferrovie



Verbale di Accordo

Addì 31 luglio 2007, in Roma tra FS Cargo, società rientrante nel Gruppo Ferrovie dello Stato e FILT-CGIL, FIT-CISL, Or.S.A. Ferrovie

visto

il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 come successivamente modificato e integrato dalla legge 29 dicembre 2006 n. 296;

PREMESSO

- che in relazione alle recenti disposizioni legislative in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs 252/05 e dalla Legge 296/06, aventi tra l'altro ad oggetto anche la devoluzione tramite silenzio assenso del TFR alla previdenza complementare, le parti condividono l'esigenza di individuare per il personale di FS Cargo una forma di previdenza complementare che consenta agli stessi di integrare adeguatamente i trattamenti offerti dalla previdenza obbligatoria;
- che altresì condividono l'esigenza di individuare nel quadro dell'autonomia collettiva gli strumenti per la costruzione della previdenza complementare da parte dei singoli lavoratori dipendenti, in grado di garantire una diretta partecipazione e rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate alle scelte di investimento ed alla gestione della forma di previdenza complementare che andranno ad individuare;
- che per i lavoratori dipendenti di FS Cargo trova applicazione il CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così come modificato e integrato dall'Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie – Contratto Aziendale FS Cargo del 31 luglio 2007, sottoscritto da FS Cargo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Or.s.a. Ferrovie;
- che nell'ambito del Gruppo FS è stato costituito ed è attivo il "Fondo pensione nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato – EUROFER";

tutto ciò premesso si conviene:

1. di individuare nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del personale di FS Cargo e di attivarsi nei confronti del Fondo Eurofer al fine esperire i necessari adempimenti atti a garantire l'adesione allo stesso;
2. l'adesione al Fondo da parte dei dipendenti di FS Cargo è libera e volontaria; lo stesso viene identificato quale forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando nel caso di conferimento tacito dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
3. possono aderire al fondo i dipendenti di FS Cargo assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi, con almeno tre mesi di anzianità
4. l'adesione volontaria ed esplicita al Fondo Eurofer comporterà, secondo le modalità di conferimento regolamentate dal Fondo stesso, una contribuzione paritetica da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimi contrattuali di cui al punto 4 dell'art.63 del CCNL Attività Ferroviarie citato in premessa; aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL citato; indennità di funzione; salario professionale, da calcolarsi su dodici mensilità ordinarie (escludendosi pertanto l'incidenza di tale contribuzione bilaterale sulla "Tredicesima", nonché su ulteriori elementi retributivi contrattualmente previsti, gratifiche una tantum o ulteriori compensi aggiuntivi anche se ricorrenti), pari a:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 1% a carico dell'azienda;
1% a carico del lavoratore;
5. l'adesione al Fondo comporta l'integrale conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ex art 2120 cod civ per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 è prevista la possibilità di richiedere il conferimento di una quota pari al 33% del TFR maturando, ove non lo intendano conferire integralmente;
 6. eventuali modifiche relative all'entità della contribuzione dovuta al Fondo, come prevista ai precedenti punti 4 e 5, compatibilmente con le previsioni legislative in materia, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
 7. il dipendente associato al Fondo potrà incrementare la quota di contribuzione a suo carico dovuta al fondo, di cui al precedente punto 4, mediante versamento di contribuzione aggiuntiva secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione del Fondo Eurofer; tale eventuale contribuzione aggiuntiva non comporta alcun onere o obbligo di contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda;
 8. secondo le previsioni regolamentari del Fondo Eurofer è prevista la facoltà del lavoratore di contribuire volontariamente al Fondo, esclusivamente per la quota a proprio carico, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione: in tali casi resta sospeso l'obbligo di contribuzione bilaterale al Fondo da parte dell'azienda nonché del conferimento TFR; il conferimento della contribuzione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla regolamentazione del Fondo Eurofer;
 9. la quota d'adesione, bilaterale e una tantum, dovuta al fondo Eurofer, nonché le ulteriori spese relative alla fase di accumulo ed alla fase di erogazione delle rendite sono definite dall'organo di amministrazione del Fondo Eurofer: per i lavoratori associati i relativi importi sono resi noti all'atto dell'associazione tramite la Nota informativa del Fondo Eurofer; il contributo alla gestione del Fondo a carico delle imprese associate è determinato secondo i termini e le modalità previste dalle Fonti Istitutive del Fondo nonché dallo Statuto del Fondo Eurofer;
 10. per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviando espressamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché dalla regolamentazione del Fondo Eurofer, cui le parti con la sottoscrizione del presente intendono aderire.

Per ~~Il~~ Cargo

[Handwritten signature]

per FILT-CGIL

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 24/12/93

per FIT-CISL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

per Or.S.A. Ferrovie

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 31 Luglio 2007

fra

- la **FS Cargo**, rappresentata da:
Francesco De Deo, Roberta Rizzo, Marco Romani e Angelo Sferrazza

e

- la **FILT-CGIL** rappresentata dai Sigg. Luciano Maggi, Saverio Innocenzio, Gabriele Cerratti
- la **FIT-CISL** rappresentata dai Sigg. Salvatore Pellecchia, Roberto Di Pascale
- la **ORSA Ferrovie** rappresentata dai Sigg. Claudio Fiorenza, Flavio Biraghi, Marco Mariani

con la partecipazione delle rispettive RSA

è stato sottoscritto il presente accordo che costituisce parte integrante dell'Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie sottoscritto in data 31.7.2007

Con riferimento all'Art. 5 dell'accordo di confluenza del personale FS Cargo nel CCNL delle attività ferroviarie, il personale delle ex Direzioni Generali che, al momento dell'applicazione dell'accordo di confluenza, ha un orario di lavoro settimanale inferiore a quello previsto al punto 5.1 del medesimo accordo, in caso di passaggio all'orario settimanale di 38 h come disciplinato allo stesso punto 5.1 con l'articolazione e le compensazioni di orario di lavoro previste al punto 5.2 e 5.4 competono i seguenti trattamenti economici.

A) Al personale di cui sopra, la retribuzione mensile di cui alla lettera B), punto 4 dell'Art. 11.1 dell'accordo di confluenza, verrà integrata con gli importi mensili lordi di seguito riportati per ciascun livello professionale/parametro retributivo, a titolo di forfetizzazione di 2 ore settimanali:

liv. C	€ 80,00
liv. D1	€ 70,00
liv. D2	€ 60,00
liv. F1	€ 50,00
liv. G1	€ 40,00

B) Allo stesso personale, in relazione alla specifica data di decorrenza scelta (fra quelle di seguito indicate) verrà erogata, in aggiunta all'importo di cui alla lettera A), una indennità "una tantum" non cumulabile con quella di altra decorrenza, negli importi di seguito riportati per ciascun livello professionale/parametro retributivo a totale compensazione della modifica dell'orario settimanale di cui all'Art. 5.1 dell'accordo di confluenza:

	<u>1/8/07</u>	<u>1/1/08</u>	<u>1/1/09</u>
liv. C	€ 2.200,00	€ 1.500,00	€ 750,00
liv. D1	€ 1.700,00	€ 1.200,00	€ 600,00
liv. D2	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00
liv. F1	€ 1.350,00	€ 900,00	€ 450,00

31/7/2007

1 di 2

liv. G1 € 1.200,00 € 800,00 € 400,00



Gli importi indicati alle lettere A) e B) del presente accordo saranno corrisposti a fronte di sottoscrizione di verbali di conciliazione da parte dei singoli lavoratori, ai sensi degli artt. 410 e 411 c. p. c. Dette transazioni saranno effettuate presso la sede dell'Unione degli Industriali di Roma.

Il personale che opta per il mantenimento dell'attuale orario di lavoro sino al 31/12/09, avrà facoltà di scelta a decorrere dal 1/1/2010 tra l'applicazione di quanto definito alle lettere A) e B) del presente accordo o il passaggio al regime di part time a 36 ore settimanali fermo restando il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della sottoscrizione del contratto di part-time.




Al personale in part-time (36 h) che passerà successivamente alla data del 1.1.2010 al regime orario previsto al punto 5.1 con l'articolazione dell'orario settimanale prevista al punto 5.2 dell'accordo di confluenza, compete il 50% di quanto stabilito alla lettera A del presente accordo.

31/7/07
(DUEMILA DIECI)
B
M
M

Per l'azienda :


Domenico Rizzo


per le OO.SS. nazionali :
FILT-CGIL
FIT-CISL
ORSA Ferrovie


Roberto Fiaschi



Roma, 31 luglio 2007, ore 13.00